


Il ravvedimento operoso

L'istituto del c.d. *Ravvedimento operoso* è stato introdotto dall'art.13 del D.Lgs. n.472/97 e consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni e/o omissioni tributarie in modo spontaneo con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del versamento e al tipo di violazioni commesse.


Il ravvedimento operoso rappresenta una delle misure deflative del contenzioso tributario a patto che venga perfezionato prima che le violazioni siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche ovvero altre attività amministrative di cui l'autore della violazione ne sia venuto a conoscenza.

 In buona sostanza l'omesso o insufficiente versamento dei tributi può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, della sanzione in misura ridotta e degli **interessi moratori** calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

In particolare, le sanzioni applicabili sino al 31 gennaio 2011 sono pari:



A partire dalle violazioni commesse dal 1 febbraio 2011 le sanzioni applicabili con ravvedimento, per effetto delle novità introdotte con la legge di stabilità per il 2011, risultano le seguenti:



Oltre al versamento dell'imposta dovuta e delle sanzioni ridotte occorre procedere al versamento degli **interessi di mora al tasso legale** vigente. **Dal 1° gennaio 2011**, come abbiamo detto in precedenza, il tasso legale risulta stabilito nella misura del **1,5%**; nel periodo anteriore e precisamente **dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010** il tasso legale risultava stabilito nella misura dell'**1%**.

Pertanto qualora si provveda a regolarizzare delle violazioni commesse nel corso dell'anno 2010, gli interessi di mora devono essere calcolati con riferimento al tasso legale applicabile in ciascuna annualità:



Esempio

Un contribuente non ha versato una ritenuta d'acconto su lavoratore autonomo (ritenute da parte di sostituti d'imposta) con scadenza 16 dicembre 2010 pari ad € 1.000.

Ipotizziamo che la violazione venga regolarizzata in data 5 gennaio 2011 e pertanto entro 30 giorni dalla violazione.

Il contribuente, per avvalersi del ravvedimento operoso, dovrà versare l'imposta di €1.000, la sanzione ridotta di €25 (pari al 2,5% dell'importo non versato) e gli interessi che verranno calcolati nel seguente modo:

$$\Rightarrow € 1.000 \times 1\% \times (15/365 \text{ gg}) = € 0,41$$

$$\Rightarrow € 1.000 \times 1,5\% \times (10/365 \text{ gg}) = € 0,21$$

$$\text{Totale} = € 0,62$$

Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato nel modello F24 in via separata dal versamento dell'imposta e delle sanzioni, con l'utilizzo dei seguenti codici tributo:

- **1989**: interessi su ravvedimento Irpef;
- **1990**: interessi su ravvedimento Ires;
- **1991**: interessi su ravvedimento Iva;
- **1992**: interessi su ravvedimento imposte sostitutive;
- **1993**: interessi su ravvedimento Irap;
- **1994**: interessi su ravvedimento Addizionale regionale;
- **1995**: interessi su ravvedimento Addizionale comunale.

Tuttavia, riprendendo l'esempio precedente, le modalità di versamento degli interessi su ravvedimento secondo i codici tributo sopra indicati **non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta** che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice tributo.

Calcolo del valore dell'usufrutto vitalizio

La costituzione dell'usufrutto vitalizio è un atto di trasferimento immobiliare soggetto all'imposta di registro del 7% (3% per la prima casa) applicata al diritto reale di usufrutto. Il reddito dell'usufrutto concorre a formare il reddito complessivo del soggetto ai fini Irpef. Il valore dell'usufrutto vitalizio si determina applicando un determinato coefficiente (in relazione all'età dell'usufruttuario) al risultato tra il valore della proprietà **moltiplicato per il tasso di interesse legale vigente**. Chiaramente l'usufrutto "vale" quanto più l'usufruttuario è giovane.

VALORE USUFRUTTO VITALIZIO

=

coefficiente x valore proprietà x tasso legale

Il coefficiente da utilizzare è determinato da un D.M. e viene rapportato al tasso legale in vigore, pertanto la modifica del tasso legale comporta la rideterminazione del coefficiente in esame.

Il D.M. del 23/12/10 (pubblicato in G.U. n.305 del 31/12/10) ha stabilito i nuovi coefficienti da utilizzare per il calcolo dell'usufrutto vitalizio applicando il tasso di interesse legale del 1,5%. Di seguito si riporta la tabella aggiornata dei coefficienti applicabili:

Età del beneficiario	Coefficiente	Valore usufrutto vitalizio
0 – 20	63,50	95,25%
21 – 31	60,00	90,00%
31 – 40	56,50	84,75%
41 – 45	53,00	79,50%
46 – 50	49,50	74,25%